



COMUNE DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25 GENNAIO 2006

ESECUTIVO IN DATA 07 FEBBRAIO 2006

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

1. Oggetto del regolamento
2. Scopi del regolamento
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
5. Incaricati della vigilanza
6. Agenti giurati di società private
7. Operazioni di Polizia Giudiziaria

CAPO II ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

8. Degli esercizi di vendita al pubblico
9. Obbligo di vendita
10. Pesatura della merce
11. Pubblicità dei prezzi

CAPO III NETTEZZA DELL'ABITATO

12. Disposizioni di carattere generale
13. Portici - cortili - scale - Aree verdi
14. Divieto di accumulare immondizie
15. Espurgo dei pozzi neri
16. Comportamenti vietati
17. Altri divieti
18. Materiali di risulta - Beni durevoli
19. Conservazione degli edifici
20. canne fumarie
21. Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti
22. Ornamenti esterni dei fabbricati
23. Verde pubblico semplice o attrezzato
24. Vasche e fontane
25. Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse
26. Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata
27. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
28. Collocamento di cartelli ed iscrizioni
29. Distribuzione di manifesti
30. Altri divieti

CAPO IV RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NEVE, INNAFFIAMENTO

31. Sgombero delle immondizie
32. Rimozione del ghiaccio
33. Dell'innaffiamento

CAPO V TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

34. Fonti normative
35. Trasporto di strumenti da taglio
36. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
37. Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

CAPO VI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

38. Divieti di passaggio
39. Transito delle carovane di nomadi
40. Sosta dei nomadi e roulotte
41. Circolazione e sosta delle auto-caravan
42. Delle fiere e dei mercati
43. Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

CAPO VII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

44. Divieto di tenere animali
45. Animali pericolosi

CAPO VIII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

46. Custodia animali d'affezione
47. Rapporto con i cani
48. Mantenimento dei cani
49. Rapporto con i gatti
50. Colonie feline
51. Animali randagi
52. Protezione della fauna selvatica
53. Esposizione di animali
54. Spettacoli vietati
55. Utilizzo di animali
56. Vendita di animali
57. Pratiche vietate
58. Anagrafe canina
59. Soppressione di animali

CAPO IX MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI

60. Definizione
61. Autorizzazione
62. Orario per l'esercizio delle attività rumorose o scomode
63. Divieto di produrre rumori e suoni molesti
64. Locali di pubblico spettacolo
65. Suono delle campane
66. Strumenti musicali – pubblicità sonora
67. Prevenzione incendi - Materiali esplodenti e infiammabili

CAPO X NORME FINALI E SANZIONI

68. Norme abrogate
69. Entrata in vigore del presente regolamento
70. Pubblicità del regolamento
71. Usi e consuetudini
72. Sanzioni.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia di centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 Definizioni

a) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Locale.

Art. 5 Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 6 Agenti giurati di società private

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 7 Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati ad un funzionario responsabile della custodia (o al Sindaco e custoditi nel deposito comunale) o depositati presso una struttura pubblica che la custodisca garantendone l'integrità.

CAPO II ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 8 Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;
- g) nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n.126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1997, n. 101, ovvero dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 9 Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 10 Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n.

242 e successive modificazioni ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e, comunque, le specifiche normative di riferimento.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356) e, comunque, le specifiche normative di riferimento.

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 11 Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, in Euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

CAPO III NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 12 Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 250 Euro.

Art. 13 Portici - Cortili - Scale - Aree verdi

1) I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2) I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedificati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da vegetazione e sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.

3) I proprietari o gli utilizzatori degli immobili prospicienti la pubblica via devono mantenere i rami degli alberi ivi presenti in maniera tale che i medesimi non fuoriescano dal confine di proprietà. E' fatto obbligo agli stessi di pulire, il suolo pubblico, compreso i marciapiedi, da foglie e infiorescenze che da questi dovessero cadere.

4) Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 14 Divieto di abbandono dei rifiuti

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2) È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e del Regolamento Comunale per la gestione del Ciclo dei Rifiuti, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari - o dei titolari di diritti reali - di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc) o con accesso da queste, che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.
- 4) Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, anche in solido, ed al recupero delle somme anticipate.
- 5) Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 15 Espurgo dei pozzi neri

- 1) Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite, fatti salvi in casi di comprovata, motivata e sopravvenuta emergenza.
- 2) Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 16 Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme vigenti;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, qualora ciò rechi intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - a) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - c) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, nonché l'attività di vendita in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo presso incroci e/o semafori agl'utenti della strada;
 - j) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - k) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €15,00 a €75,00.
4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €15,00 a €75,00 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00.
6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €100,00.
8. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €500,00.
9. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. j), k), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €15,00 a €90,00.
10. In caso di scritte ingiuriose il proprietario dovrà provvedere immediatamente alla loro cancellazione direttamente o, su richiesta, da parte del Comune.

Art. 17 Altri divieti

1. È vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le caditoie stradali;
- b) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito e nelle aree pubbliche in genere;
- c) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti lungo le pubbliche vie di pubbliche strade e piazze sui passaggi, nei giardini pubblici;
- d) lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- e) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- f) fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;

- g) accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti e quant'altro su tutto il territorio comunale. Sono fatte salve le attività connesse alle esigenze di coltivazioni delle aree agricole (es.: bruciatura delle stoppie per la prevenzione e la lotta alla noctua e alla piralide del granoturco);
- i) far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;
- l) lanciare borse o i cosiddetti "gavettoni" di acqua nelle pubbliche vie e piazze;
- m) lanciare o far esplodere petardi nelle pubbliche vie e piazze, o nei cortili ad esse adiacenti;
- o) dare da mangiare ai piccioni urbani presenti nelle vie e piazze;
- p) gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 18 Materiali di risulta – Beni durevoli.

- I materiali provenienti da scavi o demolizioni in ambito privato, possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere l'arco di tempo strettamente necessario alla realizzazione delle medesime. E' consentito il deposito temporaneo di detti materiali in ambito pubblico, previa autorizzazione del Comune o dell'Ente pubblico proprietario del sito.
2. Nella fase di trasporto deve essere evitato in qualsiasi modo il sollevamento di polvere e l'imbrattamento delle strade percorse dal mezzo.
3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare in maniera arbitraria ed incondizionata, materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure possono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani oppure ancora conferiti direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale.
5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento, etc.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 19 Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possono arrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, le inferriate, i serramenti, le griglie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, in modo da mantenere in perfetto stato d'uso e di sicurezza gli stessi, al fine di evitare ogni qualsiasi pericolo o incomodo ai passanti e al vicinato.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della

facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, sui muri di cinta.

7. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 20 canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto ed essere di altezza non inferiore alle case contigue.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 21 Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato effettuare volantaggio sulle pubbliche vie o piazze, anche con consegna a mano, o mediante deposito dei manifesti pubblicitari sui tergicristalli dei veicoli. E' comunque esclusa dal presente divieto la propaganda elettorale, in quanto già regolamentata da apposita normativa.

4. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

5. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 22 Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 23 Verde pubblico semplice o attrezzato

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, animali in genere, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, facendo salvi, comunque i divieti di cui al successivo art. 47, 6° comma;

b) coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini o all'interno delle aiuole, utilizzare le strutture esistenti

(panchine etc.) per finalità o con modalità diverse da quelle per le quali sono state istituite;
c) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, in assenza di autorizzazione dell'Ente preposto;

e) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurre animali.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 24 Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, indumenti e simili.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 25 Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di indicazione, alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Fatti salvi i più gravi effetti penali (art. 433 c.p.), è, inoltre vietato danneggiare le condutture dell'Enel, del Gas, dell'Acqua potabile e del Telefono, ostacolarne o impedirne il funzionamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

Art. 26 Collocazione o esposizione al pubblico di oggetti in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, rechi pregiudizio all'estetica ed al decoro degli spazi pubblici.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 27 Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i

trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 28 Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme contenute nel regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente si richiamano le norme e la disciplina contenuta nel Regolamento Edilizio Comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storico – artistica e monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne, fatti salvi in casi in cui intervenga l'autorizzazione del Comune e della soprintendenza.
4. Tuttavia potrà essere valutata, per ogni caso specifico, che l'apposizione di iscrizioni o di insegne sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, salvo specifica autorizzazione, è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda amministrativa da 100 a 500 Euro.

Art. 29 Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato distribuire, lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopracitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone ed agli autoveicoli;
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 30 Altri divieti

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, anche privati, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i porticati, nelle scale e nei cortili degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza e/o alla quiete pubblica.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO IV RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI, NEVE, INNAFFIAMENTO

Art. 31 recupero e smaltimento dei rifiuti

1. La materia è compiutamente disciplinata dai vigenti «Regolamenti Comunali per la gestione del Ciclo dei Rifiuti» di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 32 Rimozione del ghiaccio

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi pubblici che dipenda da aggetti e sporgenze di fabbricati che si protendono su suolo pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente facendolo coprire con terriccio e/o sale grosso o rompendolo o facendolo cadere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 33 innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO V TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 34 Fonti normative

1. La materia è compiutamente disciplinata:

- dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Art. 35 Trasporto di strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 36 Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone e cose.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 250 Euro.

Art. 37 Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche, o private di uso pubblico, siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica,

è fatto obbligo, in solido, ai proprietari e/o conduttori o affittuari di fondi agricoli, o lotti di terreno:

- a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
- b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
- c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni.

2. Il Comune, nel caso dovesse ravvisare circostanze tali da arrecare pregiudizio alla sicurezza stradale e pubblica incolumità, provvederà all'emissione, nei confronti degli inadempienti, di un apposita ordinanza nella quale verrà fissato un termine massimo per l'esecuzione degli interventi. In caso d'inottemperanza, verrà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale. In circostanze speciali e particolari, il Comune, ad insindacabile giudizio, potrà altresì disporre, nell'ordinanza, l'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese a carico dell'interessato, ovvero degli interessati, in proporzione diretta alla misura del fronte lineare prospiciente il fosso. Resta salva, in ogni caso, la responsabilità degli inadempienti, per eventuali pregiudizi, arrecati al Comune e/o a terzi, a seguito del loro comportamento omissivo - anche nei confronti dei fossi interpoderali - ivi compresa anche l'eventuale responsabilità penale, laddove detto comportamento abbia arrecato pregiudizio all'incolumità pubblica e/o alla sicurezza dei trasporti.

CAPO VI

DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 38 Divieti di passaggio

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni gioco di palle, bocce ecc. non autorizzato;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
- d) giocare o innalzare palloni, aquiloni ecc.;

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 39 Transito delle carovane di nomadi

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 40 Sosta dei nomadi e roulotte

1 In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare

l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine (carabinieri, polizia ecc.) e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita solamente in appositi spazi stabiliti, attrezzati per la sosta, con apposito atto dell'Autorità Comunale per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

5. Chiunque non ottempererà a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi, se necessario, di Ditte private per l'effettuazione del servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 41 Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 42 Delle fiere e dei mercati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale, nonché dalle normative statali e/o regionali di riferimento (attualmente il vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche» conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 43 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.4.1975, n°130, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO VII
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E
PERICOLOSI

Art. 44 Divieto di tenere animali

1. Nei centri abitati non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.
2. E' consentito tenere un numero massimo di 10 animali da cortile nei centri abitati a condizione che si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente a tenere gli animali ad una distanza di almeno 10 metri da altre abitazioni e dalle aree soggette a pubblico transito, ed a condizione che venga mantenuta una costante ed accurata pulizia del sito di ricovero e/o dimora, in modo da non emanare odori sgradevoli.
3. E' comunque vietato detenere animali che con il loro canto o altro verso, possano arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 45 Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, compresi i cani, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
 - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
2. La detenzione e l'addestramento di cani di naturale aggressività o potenziale pericolosità deve rispettare quanto contenuto nell'ordinanza n°9 del 09 settembre 2003 del Ministero della Sanità ed eventuali modifiche ed integrazioni;
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni al presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

CAPO VIII
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 46 Custodia animali d'affezione

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o stress all'animale stesso o disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene. Ogni animale non deve essere tenuto in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti

od infestati da parassiti.

4. Il proprietario o custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.
5. E' vietato abbandonare animali domestici.

Art. 47 - Rapporto con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di almeno tre metri con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza fissata ad altezza non superiore a due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito tenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro alternativamente o solo per le ore diurne o per quelle notturne.
3. In ogni caso, i cani attaccati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso, poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed il loro riparo e avere una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.
6. Nei rapporti con cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
7. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 48 – Mantenimento dei cani

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio analogamente a quanto previsto dall'art.83 primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n° 320. I cani devono sempre essere condotti con guinzaglio e museruola quando condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi trasporto e qualora rientrino nell'elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività descritte nell'allegato dell'ordinanza 27.08.2004 del Ministero della Salute e successivi provvedimenti analoghi (vedasi al riguardo l'Ordinanza 3 ottobre 2005 del Ministro della salute). Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri o ai cinque metri se ritraibile solo nel caso di cani di piccola e media taglia.
2. I cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto costante controllo e responsabilità civile e penale del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano e nelle aree di esercizio dell'attività venatoria nei periodi consentiti. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico

rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
5. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate a giochi. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
6. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
7. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
8. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954 n°320 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
9. Salvo il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 30 a 300 Euro.

Art. 49 – Rapporto con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde ecc..
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991 n°281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori del presente articolo saranno puniti con una sanzione amministrativa da 30 a 300 Euro.

Art. 50 – Colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Si intende come colonia felina l'insieme di gatti randagi (non di proprietà) che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune che effettua il censimento delle colonie feline, mentre il servizio veterinario dell'Azienda Ulss provvede al controllo sanitario ed alla sterilizzazione.
5. Gli Enti e le Associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

6. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni protezionistiche, anche del supporto dei cittadini che volontariamente si occupano della colonia.
7. Le Associazioni ed i cittadini che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la condizione della colonia.

Art. 51 – Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 14 agosto 1991 n°281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche.

Art. 52– Protezione fauna selvatica

1. E' vietato in tutto il territorio comunale procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
2. E' vietato a chiunque la distruzione di nidi di rondine, balestruccio e rondone. In considerazione dell'elevato pericolo di estinzione di tale specie animale, è fatto obbligo inoltre, a chiunque, di proteggere tali nidi; saranno ammesse deroghe in caso di restauri e/o ristrutturazioni di immobili solo al di fuori del periodo temporale di nidificazione (dal 15 marzo al 15 settembre) previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Comunale competente e a fronte di compensazione obbligatoria con nidi artificiali".
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
4. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
5. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art. 53 – Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art.69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alla specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - d) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 54 – Spettacoli vietati

1. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art. 55 – Utilizzo di animali

1. E' vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 56 – Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.

Art. 57 – Pratiche Vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - Mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - Tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - Tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - Detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - Ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, all'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani (ordinanza 27 agosto 2004 e 3 ottobre 2005 del Ministro della salute);
 - Colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - Trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - Condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - Procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
 - Lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 58 – Anagrafe canina

1. E' fatto obbligo la denuncia di proprietà e richiesta di iscrizione all'anagrafe canina mediante applicazione del microchip come stabilito dalla Legge Regionale n°60/93 e dal Regolamento CE 998/2003. Ciò deve avvenire entro un mese dalla detenzione dell'animale, se adulto, ed entro tre mesi dalla nascita del cucciolo.
2. E' fatto obbligo comunicare al Servizio Veterinario il trasferimento, la cessione, la scomparsa o la morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.
3. Il Comando di Polizia Municipale potrà munirsi di apposito lettore portatile a radiofrequenza per tag (transponder) per poter verificare all'occorrenza l'avvenuta applicazione del microchip nei cani nel rispetto della Legge Reg. n°60/93 e relative sanzioni previste dall'art.20;

Art. 59 – Soppressione di animali

1. Gli animali d'affezione e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ed in evidente stato di sofferenza, previo parere medico veterinario, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dall'Azienda Ulss o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è sempre effettuata in modo eutanasico previa anestesia.

CAPO IX

MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 60 Definizione

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano disturbi, fastidi, molestie al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 61 Autorizzazione

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni e prescrizioni, o non accoglierla motivandola.
3. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

Art. 62 Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 63 Divieto di produrre rumori e suoni molesti

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
 - a) produrre rumori di qualsiasi natura, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - b) tenere cani, uccelli in gabbia o altri animali liberi o in gabbia, che procurino disturbo alle persone;
2. fatta salva l'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune, è comunque vietata l'emissione di qualsiasi rumore o suono nei seguenti periodi:
 - invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo: dalle ore 12.00 alle ore 14.00, e dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
 - estivo, dal 1° aprile al 30 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, e dalle ore 20.00 alle ore 07.00;
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 64 Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in

modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica.

4. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.

5. I gestori di attività di somministrazione alimenti o bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, sono tenuti alla pulizia delle aree limitrofe al logo di vendita, e sono ritenuti responsabili di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

Art. 65 Suono delle campane

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 23.00 alle ore 07.00.

È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 66 Strumenti musicali – pubblicità sonora

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 23.00 alle ore 07.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

3. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 00.00 alle ore 06.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4. Dalle ore 00.00 alle ore 06.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa deroga.

5. Nel territorio del comune è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario: da maggio ad ottobre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00; da novembre ad aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali; la tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore di 50 metri;

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €250,00.

Art. 67 Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n°773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13

maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché dei D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, e D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

CAPO X NORME FINALI E SANZIONI

Art. 68 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 69 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, una volta conseguita l'esecutività, verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, divenendo successivamente obbligatorio secondo i principi generali di cui all'art. 10 delle preleggi.

Art. 70 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 71 Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 72 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento, sono puniti, ove non espressamente previsto, con una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro.

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

